

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (di seguito "DARA"), con sede e domicilio fiscale in via della Stamperia 8, 00187 Roma, PEC affariregionali@pec.governo.it, agli effetti del presente atto rappresentata dal Coordinatore dell'Ufficio I - "Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali", cons. Giovanni Vetrutto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo-contabile al n. 241/2024 in data 16 gennaio 2024, e dalla Corte dei Conti al n. 230 in data 23 gennaio 2024, e del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 5 febbraio 2024, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri al n. 562 dell'8 febbraio 2024,

e

L'Università degli Studi del Molise (di seguito "Università"), con sede legale in Campobasso, via De Sanctis, snc, CF 92008370709, rappresentata dal Rettore, prof. Giuseppe Peter VANOLI, autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito, singolarmente, la "Parte" e congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE

- l'articolo 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha soppresso l'Ente Italiano Montagna (EIM), prevedendo la successione a titolo universale da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che le funzioni dell'EIM, previste dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza, con decorrenza 1° dicembre 2010;
- l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che, ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'EIM, il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà stipulare apposite convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca;
- l'articolo 1 del decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 20 marzo 2025, registrato dalla Corte dei conti al n. 1101 in data 24 aprile 2025, stabilisce che le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate ad interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna per l'anno 2024 ammontano a euro 332.759,58;
- l'art. 2, del già menzionato decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 20 marzo 2025, al comma 1, lettera b), stabilisce che le risorse disponibili siano utilizzate per iniziative destinate a finanziare attività di collaborazione con istituzioni universitarie volte alla realizzazione di master universitari aventi ad oggetto i temi della montagna e che tali risorse, ai sensi del comma 2, del medesimo articolo, ammontano a euro 300.000,00;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 14 novembre 2022 al n. 2829, ha conferito alla dott.ssa Paola D'Avena, consigliere del ruolo della

Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 7 (C.d.R. 7) "Affari regionali e autonomie" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo-contabile al n. 241 in data 16 gennaio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 230 in data 23 gennaio 2024, ha conferito al dott. Giovanni Vetrutto, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio I - "Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali";

- il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in data 5 febbraio 2024, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo-contabile al n. 562 dell'8 febbraio 2024, ha conferito al cons. Giovanni Vetrutto, Coordinatore dell'Ufficio I "Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali", la delega per la gestione, con i relativi poteri di spesa, tra gli altri, del capitolo 441 "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane", C.d.R. 7, U.P.B. n.7.1.2. "Interventi";

- ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2010, nell'ambito delle finalità istituzionali del DARA rientrano, anche per dare continuità alle competenze dell'EIM, le attività di ricerca sui territori montani ed in particolare quelle legate ai diversi aspetti ambientali e territoriali, per la realizzazione di politiche pubbliche nazionali, regionali e locali di sviluppo, promozione e tutela dei territori montani;

- l'Università, soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico, ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico sociali, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la formazione di studenti e docenti;

- a cura dell'Università sarà organizzato il "Universitario di II livello su "Governance e Sostenibilità per le montagne italiane" a.a. 2025/2026 - III edizione" (di seguito "Master"), professionalizzante e articolato in un intervallo temporale di un anno, per un totale di 60 crediti formativi universitari (CFU), corrispondenti a 1500 ore di attività per lo studente, rivolto a studenti in possesso di laurea triennale (magistrale per il II livello) nei corsi di laurea riportati nel programma definitivo;

- il Master è finalizzato a fornire ai partecipanti, tra le altre, le conoscenze e le competenze necessarie nella gestione dei progetti relativi alle misure di sostegno alla montagna italiana, con un percorso formativo interdisciplinare;

- il Master prevede argomenti e attività didattiche che dovranno delineare il quadro completo della montagna italiana e mediterranea anche in accordo e a supporto delle finalità dei maggiori progetti di ricerca in ambito nazionale (per esempio PNRR) ed internazionale;

- il Master è parte integrante dell'offerta didattica dell'Ateneo e viene svolto nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Università;

- l'Università ha assicurato che, nel determinarsi il presente Accordo, ha agito e agirà nel pieno rispetto di tutte le norme (esterne ed interne) che regolano il suo operare;

- l'Università e il DARA sono intenzionate a collaborare, ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'interesse pubblico, per la diffusione della conoscenza sulle montagne italiane e per l'individuazione delle strategie più efficaci di valorizzazione delle zone montane e, nell'interesse comune, definito dalle rispettive competenze, alla realizzazione del Master;

- l'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, secondo le successive interpretazioni di tale norma fornite da ANAC e Consiglio di Stato, non costituiscono elusione della normativa sugli appalti pubblici se i movimenti finanziari tra le Parti si configurano come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi, comprensivo di un margine di guadagno;

- in particolare, l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti) prevede che "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione (di seguito "Accordo") e si intendono integralmente trascritti nel presente articolo.

Art. 2 (Oggetto e finalità dell'Accordo)

1. Il fine del presente Accordo è di assicurare, congiuntamente, il miglior utilizzo delle risorse di cui al decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 20 marzo 2025, registrato dalla Corte dei conti al n. 1101 in data 24 aprile 2025, art. 2, che ha ripartito l'importo di euro 300.000,00, destinato a finanziare attività di collaborazione con istituzioni universitarie volte alla realizzazione di Master universitari aventi ad oggetto i temi della montagna, anche per dare seguito allo svolgimento delle funzioni di competenza del soppresso EIM, ora trasferite al DARA, per la realizzazione di politiche nazionali, regionali e locali di sviluppo, promozione e tutela dei territori montani, su tematiche comuni, in ambito montano, su cui poter svolgere l'attività didattica e di ricerca precipua dell'Università.

2. La comunanza di interessi e finalità tra gli enti pubblici stipulanti, la presenza di una funzione di servizio pubblico comune, la mancanza dell'elemento sinallagmatico consentono di inquadrare il presente atto nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'articolo 15, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo la previsione dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Date le funzioni istituzionali del DARA e le competenze scientifiche e didattiche dell'Università, le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione del Master indicato in premessa, che verrà avviato nell'anno accademico 2025-2026, ponendo in essere le rispettive attività necessarie allo scopo, come di seguito descritte negli articoli seguenti.

Art. 3 (Attività)

1. Le attività didattiche dell'Accordo e le modalità di attuazione delle stesse sono contenute nell'allegato Programma sintetico del Master (di seguito "Programma"), che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Art. 4 (Responsabili dell'Accordo)

1. Il Responsabile dell'Accordo per il DARA è il Coordinatore dell'Ufficio I, o un suo delegato; per l'Università, il Responsabile dell'Accordo è il Prof., Rossano Pazzagli o un suo delegato.

Art. 5 (Modalità di attuazione)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, i Responsabili dell'Accordo individuano, all'interno delle proprie strutture, il personale competente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3.
2. Nell'ambito delle attività relative all'Accordo, l'Università può utilizzare, a seguito di specifica richiesta, per le proprie attività scientifiche e didattiche, personale del DARA provvisto di idoneo curriculum scientifico e didattico, previa comunicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il consenso degli interessati, in particolare, ai sensi delle leggi vigenti, per incarichi didattici integrativi anche nell'ambito dei propri corsi ufficiali.
3. Gli obiettivi e le modalità di realizzazione, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti, nonché i relativi oneri finanziari, sono indicati nel Programma allegato al presente Accordo.

Art. 6 (Impegni delle Parti)

1. La sottoscrizione del presente Accordo, che regola convergenti attività di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 15, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse in termini di effettivo e reale corrispettivo, data l'esistenza di comuni interessi tra di esse.
2. Il DARA e l'Università contribuiscono congiuntamente alle attività previste dall'articolo 3 del presente Accordo, aventi un onere complessivo pari a euro 65.000,00
3. L'Università pone in essere tutte le attività didattiche e organizzative necessarie per l'attuazione del Master, come meglio individuate e descritte nel programma sintetico, allegato al presente Accordo, in conformità alle disposizioni di legge ed alle proprie normative interne.
4. Il programma definitivo del Master viene elaborato dall'Università e approvato dal Coordinatore dell'Ufficio I del Dipartimento.
5. L'Università contribuisce alla realizzazione dell'Accordo mediante l'utilizzo del personale docente, nell'erogazione della parte didattica, e mediante l'utilizzo delle proprie strutture e l'impegno del proprio personale amministrativo e tecnico, nella preparazione e svolgimento del Master, in misura quantificabile pari ad un cofinanziamento di euro 15.000,00.
6. Il DARA, nell'ambito della compartecipazione agli oneri del presente Accordo, si impegna ad erogare a favore dell'Università un contributo economico complessivo di euro 50.000,00 per permettere la partecipazione al Master di almeno 20 iscritti per l'anno accademico 2025-2026.
7. Le Parti concordano con la possibilità di inserire il logo dell'Università e l'indicazione della collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nel materiale di comunicazione istituzionale del Master.

8. Fermo restando quanto espressamente previsto nell'Accordo, le Parti manterranno la propria completa autonomia gestionale e operativa nelle attività rispettivamente condotte nell'esecuzione dell'Accordo stesso.

9. Le Parti non intendono costituire, in virtù dell'Accordo, alcuno strumento od organizzazione comune, quale società, anche di fatto, consorzio, associazione, agenzia o altro vincolo avente origine da contratti di natura associativa.

Art. 7 (Modalità di erogazione del contributo economico)

1. Il DARA, nell'ambito della suddivisione degli oneri e delle attività di cui al precedente articolo 6, erogherà all'Università un contributo di euro 50.000,00 da destinare al sostegno dello studio dei primi 20 studenti collocati utilmente nella graduatoria di accesso al Master, tramite il rimborso dell'intera quota di iscrizione in misura pari a euro 2.500,00.

2. Qualora l'importo della quota di iscrizione eccedesse il contributo di euro 2.500,00 di cui al precedente comma 1, quest'ultimo potrà essere utilizzato a copertura parziale dell'importo di iscrizione stabilito dall'Università; diversamente, laddove l'importo della quota di iscrizione fosse inferiore al contributo di euro 2.500,00, la differenza potrà essere utilizzata dall'Università per aumentare proporzionalmente e in parti uguali il numero delle quote di iscrizione sostenute con il contributo del DARA.

3. L'importo di euro 50.000,00 verrà erogato dal DARA in tre soluzioni: la prima, pari al 40%, alla presentazione del Programma definitivo del Master; la seconda, pari al 40%, all'atto della comunicazione dell'inizio delle attività didattiche; la terza, a saldo, alla presentazione della relazione sulle attività didattiche e sulla prova finale, contenente anche il rendiconto economico finale. Il rendiconto economico finale dovrà comprendere il quadro economico degli importi di cofinanziamento dell'Università e di finanziamento del DARA effettivamente utilizzati, a fronte del positivo esito delle prove finali.

4. Il DARA, a fronte della presentazione della documentazione necessaria e delle relative richieste di erogazione di cui al precedente comma, provvederà a prendere atto delle attività realizzate con conseguente invito ad inviare fattura elettronica fuori campo I.V.A., ai sensi dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da trasmettere tramite S.d.I., con codice univoco IPA: 42AM4C, indicando nella causale la dicitura "Contributo a sostegno del Master di II livello su "Governance e Sostenibilità per le montagne italiane" " a.a. 2025/2026 - III edizione.

5. Il DARA provvederà all'erogazione del contributo entro il termine indicato in fattura, vale a dire 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

Articolo 8 (Durata e decorrenza)

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data della stipula e ha una durata massima di tre anni, tale da garantire la copertura del periodo di svolgimento del Master, previsto per l'anno accademico 2025-2026.

2. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo e le Parti espressamente convengono e danno reciprocamente atto che niente di quanto riportato nell'Accordo può essere interpretato quale obbligo di concludere qualsivoglia tipo di successivo ulteriore accordo.

Articolo 9 – (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 10 (Collaborazioni)

1. Le Parti, nell'ambito delle attività didattiche previste dal presente Accordo e nel rispetto dei propri fini istituzionali, possono stipulare, congiuntamente o singolarmente, previa accettazione dell'altra parte, specifici accordi con soggetti titolari terzi, qualora la collaborazione con questi ultimi dovesse essere necessaria per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Accordo. In particolare, può essere richiesta la collaborazione dell'Università fino ad un massimo del 50% delle attività didattiche previste dal Programma definitivo.

Articolo 11 (Titolarità dei risultati)

1. Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del *pre-existing know-how* dalla stessa detenuto, la titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibile di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente a entrambe le Parti.

2. Qualora nel corso dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti congiuntamente risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, il regime dei risultati è quello della comproprietà. Per quanto riguarda l'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, le Parti concorderanno nell'ambito di specifici accordi le modalità di gestione, di tutela, l'uso, lo sfruttamento e le relative quote di titolarità di tali risultati di ricerca nonché di eventuali brevetti e/o di creazioni intellettuali giuridicamente protette, che comunque apparterranno ad entrambe le Parti.

3. Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, esclusivamente per finalità di ricerca e previo assenso dell'altra Parte, i risultati di cui al comma 2, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13.

Articolo 12 – Pubblicazione dei risultati

1. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

2. Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi e ricerche, riconoscendo il contributo dell'altra Parte per la definizione e realizzazione delle attività. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra in via confidenziale, le Parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla Parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

3. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per l'eventuale tutela giuridica.

Articolo 13 – Riservatezza

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, le parti danno atto che ogni informazione trasmessa nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo è da intendersi confidenziale. La divulgazione delle informazioni confidenziali viene preventivamente autorizzata in forma scritta.

2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
- c) impiegare ogni mezzo idoneo, ed attuare ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
- d) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;

3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente Accordo. Le Parti saranno responsabili per l'osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei responsabili scientifici e dei loro collaboratori.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

- a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
- b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati ed a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Art. 14 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente Accordo ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca, formazione, didattica e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante

comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo.

3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse al presente Accordo.

4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- a. per l'Università, titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi del Molise, con sede in Campobasso, (CAP) 86100, nella persona del Rappresentante Legale pro tempore, prof. Giuseppe Peter Vanoli. I dati di contatto del Titolare sono: PEC: amministrazione@cert.unimol.it; per informazioni e chiarimenti: dott. Fabio Iacobone; il responsabile della protezione dei dati dell'università è contattabile a: amministrazione.cert@unimol.it;
- b. per il DARA, titolare del trattamento dei dati è il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con sede in via della Stamperia n. 9, 00186 Roma. I dati di contatto del Titolare sono PEC: affariregionali@pec.governo.it; per informazioni e chiarimenti: segreteriacapodipartimento.affariregionali@governo.it; il Responsabile della protezione dei dati della Presidenza del Consiglio dei ministri è contattabile agli indirizzi: rpd@pec.governo.it e responsabileprotezionedatipcm@governo.it

Art. 15 (Clausola di salvaguardia)

1. L'Accordo annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione scritta o verbale intercorsa tra le Parti e avente il medesimo oggetto.

2. Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere ipotesi di modifica delle attività, sia didattiche sia organizzative, previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo tra loro, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali delle attività individuate o costi aggiuntivi.

Art. 16 (Legge applicabile e controversie)

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Accordo, troveranno applicazione le disposizioni previste dalle norme vigenti, in quanto compatibili.

2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2), del Codice del processo amministrativo allegato al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 17 - Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
3. L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642] è assolta in modo virtuale dall'Università per un importo complessivo di euro 16,00.

Art. 18 (Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni concernenti l'Accordo dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente inviate se spedite mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC (Posta Elettronica Certificata) alle Parti, anticipate via mail ai seguenti referenti:

- a) per l'Università:

Prof. Giuseppe Peter Vanoli
Rettore
PEC: amministrazione@cert.unimol.it

- b) per il DARA:

Cons. Giovanni Vetrutto

Coordinatore dell'Ufficio I "Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali"
e-mail: g.vetrutto@governo.it
PEC: affariregionali@pec.governo.it

2. Ogni variazione dei recapiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte ai medesimi indirizzi indicati al comma 1.

Roma,

Presidenza del Consiglio dei ministri

DARA

Cons. Giovanni Vetrutto

Coordinatore dell'Ufficio I del DARA

Università degli Studi del Molise

Rettore e Rappresentante Legale

Prof. Giuseppe Peter Vanoli

Allegato 1 – Programma sintetico del Master di II Livello su “Governance e Sostenibilità per le montagne italiane” a.a. 2025/2026 - III edizione.

Il terzo livello della formazione, quello post universitario, è alla base dei processi di adeguamento e accompagnamento alle scelte strategiche che i diversi momenti storici richiedono. Questo risulta ancora più importante per i territori soggetti a spopolamento o a forti pressioni anti-cicliche, per i quali rinnovate energie, nuove visioni e capacità di discernimento sono i requisiti fondamentali per una buona amministrazione e per le relative necessarie progettualità, tanto più ove le risorse economiche per la difesa e la valorizzazione territoriale e socio - ambientale, siano più disponibili nel quadro internazionale che non in quello statale, ma siano poi da valorizzare sul piano locale. La governance del futuro, per essere sostenibile deve sempre più pensare globalmente e agire localmente. E deve creare cultura e attrazione per il capitale umano nei territori. Troppo spesso l'amministrazione rincorre proposte progettuali da candidare a bandi regionali, nazionali ed europei finalizzati a sostenere processi di innovazione e sviluppo territoriale, non pensati internamente e non inquadrati nei livelli multi scala della pianificazione, programmazione e progettazione territoriali. Nel momento storico della grande accelerazione, delle interrelazioni e delle retroazioni dei processi, l'efficacia della progettazione invece dipende dalla loro reale rispondenza allo scenario locale, sia in termini di conoscenza delle criticità che di potenzialità attuativa degli attori presenti nel territorio e dal posizionamento del territorio stesso sul piano più ampio del paese, dell'UE, del pianeta.

Il Consiglio dei Ministri ha presentato, in data 1 marzo 2024, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, On. Roberto Calderoli, il Disegno di Legge “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane” (A.S. 1054), che è tutt'ora al centro dei lavori parlamentari.

I territori montani sono protagonisti anche nel PNRR con le Green Communities, località coordinate e associate tra loro all'insegna della sostenibilità energetica, ambientale, economica, e sociale. (il riferimento riportato inizialmente era datato, quindi andrebbe aggiornato, secondo il testo proposto, oppure eliminato)

Le terre alte sono riconosciute come territori con una specifica funzione e resilienza socio-ecologica, che prevede l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi eco-sistemici ambientali a beneficio degli enti locali e delle filiere produttive, in particolare foresta-legno, per lo sviluppo della bioeconomia nei territori montani.

Il presente Master, organizzato in collaborazione con il Dipartimento degli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DARA), approfondisce e riordina le conoscenze e competenze professionali, su progettazione, gestione, e monitoraggio di progetti di carattere regionale, nazionale, ed internazionale, in risposta a bandi relativi a tematiche specifiche della montagna, e della valorizzazione e tutela delle filiere produttive tipiche delle terre alte (e.g., foresta-legno, agrosilvicoltura, ecc.).

La governance delle terre alte e la promozione delle filiere produttive richiedono figure professionali e manageriali specifiche e capaci di individuare bandi e gestire progetti per allineare la conduzione delle aree montane ad un più avanzato modello di sviluppo del Paese.

Strumenti e modalità per attuare progetti e normative presuppongono la valutazione del capitale naturale dei territori montani, al fine di individuare i servizi ecosistemici rilevanti per le terre alte e le categorie dei potenziali beneficiari, e di implementare percorsi formativi per facilitare lo sviluppo di conoscenza del contesto d'intervento e l'interazione con il tessuto socioeconomico e amministrativo delle aree montane.

La proposta formativa supplisce lacune progettuali e realizzative delle realtà locali montane, che ostacolano sia l'accesso ai programmi di cooperazione territoriale e sviluppo promossi localmente, a livello nazionale, e dall'Unione Europea, sia le ricadute concrete sul territorio, a supporto di crescita, innovazione, e inclusione specifiche per le terre alte.

Per quanto sopra esposto, l'Università degli Studi del Molise – con il Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini (ArIA) - con corsi di laurea magistrale caratterizzanti profili specialistici, culturali, e professionali, ai fini delle filiere produttive sostenibili, della valorizzazione dei prodotti tipici, della tutela delle risorse primarie acqua e suolo e della biodiversità, con riferimento alle condizioni fisico-ambientali e socio-economiche tipiche delle aree interne, ha come obiettivo l'attivazione di un percorso didattico dedicato alla formazione di esperti di governance dei servizi ecosistemici. Ambiente, società, sanità, filiere e sviluppo economico, beni culturali, infrastrutture, territorio costituiscono i principali campi di ricerca del Centro, che raccoglie al suo interno studiosi e studiosi di diversa estrazione culturale che hanno i pilastri della sostenibilità come canone principale della loro azione. Con questo master dedicato alla formazione di esperti nei processi decisionali di sviluppo e conservazione dell'integrità e identità territoriale si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi, in una prospettiva multidisciplinare:

- Non esiste la montagna, ma esistono le montagne e i diversi contesti montani, che per aspetti territoriali, ecologici, socioeconomici, culturali, giuridico-amministrativi, devono essere conosciuti, con riferimento anche al processo storico che ne ha accompagnato crescita o declino;
- Verificare e approfondire le conoscenze sui disturbi e le criticità territoriali di ambienti sentinella come sono gli ambienti montani e quali siano le principali dinamiche territoriali nei diversi ambiti geografici del nostro paese;
- Interpretazione dei contesti territoriale e sociale, con particolare riferimento alle forme comunitarie e/o collettive di gestione delle risorse che abbiamo valore storico o che nascono da iniziative attuali (reti d'impresa e accordi di foresta, cooperazione e contesti di valle...). Come queste forme si coniugano con i processi di governance;
- Fornire gli strumenti per una progettazione specifica inserita nel contesto di una più complessiva strategia di rigenerazione socioeconomica anche tramite l'analisi delle esperienze virtuose in atto in determinati contesti e nella considerazione dei programmi finanziari europei e internazionali;
- Studio delle filiere economico-produttive dei contesti montani, nell'approccio della bioeconomia circolare e nella visione globale dei mercati, con particolare riferimento all'innovazione nella tradizione, per settori quali quello foresta-legno o quelli del cibo e del turismo e delle tecnologie avanzate che hanno dato origine a distretti specializzati;
- Serve rafforzare le conoscenze tecnico-professionali, utili a orientarsi nel panorama dei programmi di finanziamento per la progettazione specifica per i bisogni dei contesti di montagna.

Struttura del Master di II Livello su "Governance e Sostenibilità per le montagne italiane" a.a. 2025/2026 - III edizione

Durata del corso e metodologia di insegnamento

1500 ore (60 CFU) ripartite come segue:

- 152 ore di didattica frontale più 798 di preparazione individuale, (38 CFU);
- 300 ore (12 CFU) di "Project work", stage da attivare presso enti locali e soggetti attivi nei settori della progettazione di iniziative di sviluppo dei territori montani (Comuni, Comunità Montane, Unioni dei Comuni, Gruppi di Azione Locale, Fondazioni, ecc.);

- 200 ore (8 CFU) di esercitazioni e visite di studio per la conoscenza di diversi ambienti ecologici- geografici e socioeconomici delle montagne italiane;
- Prova finale 50 ore (2 CFU).

Il Master prevede lo svolgimento di lezioni in modalità prevalentemente telematica attraverso aula virtuale ed in presenza presso le sedi di UNIMOL e dei suoi partners in area alpina, appenninica e insulare.

Lo stage dovrà essere incentrato su un concreto caso di studio, e finalizzato alla definizione di progettualità da candidare su programmi regionali, nazionali ed europei.

Moduli e insegnamenti

1. Modulo. Le montagne italiane nel contesto globale

- Geografia ed ecologia montana
- Analisi storica, sociale ed economica della evoluzione dei territori montani (ambiente, economie, paesaggio, beni comuni, insediamento e spopolamento)
- Economia montana e filiere produttive (foresta - legno, agricoltura e zootecnia, turismo...)
- Crisi climatica e crisi idrica
- Declino della biodiversità
- Disturbi, dissesti e criticità

2. Modulo. Pianificazione e gestione dei territori montani:

- Evoluzione normativa e della governance
- L'eclissi istituzionale
- Il contesto multilivello della pianificazione, locale - globale
- Strumenti di piano e valutazioni ambientali
- Crisi energetica
- Crisi socio ecologica e territori fragili
- Gestione dei conflitti e delle contraddizioni

3. Modulo. Le tendenze e gli sviluppi in corso

- Green communities
- Comunità energetiche rinnovabili
- Le forme del ritorno in montagna e nelle aree interne
- Rigenerazione e recupero
- Innovazione nel turismo
- Infrastrutture e Architettura in montagna
- La letteratura di montagna, indicatore degli sviluppi

4. Modulo. Piani e programmi

- Storia e presentazione casi studio
- Valutazioni di efficacia
- VIA-VAS

5. Modulo. Stage e laboratorio di pianificazione e progettazione, dagli interventi puntuali all'area vasta:

Dovrà essere scelta una tematica di pianificazione e preparato un progetto reale su una problematica o opportunità da sviluppare in un preciso territorio, coordinando esperti multidisciplinari e con lo scopo di affrontare i problemi delle montagne e delle aree interne del paese per individuare azioni e metodi per promuovere il miglioramento della vita delle persone che vi abitano.

Cronoprogramma

- Elaborazione del programma definitivo: agosto-settembre 2025
- Diffusione del bando per il reclutamento degli studenti: settembre-ottobre-novembre 2025
- Erogazione delle lezioni: indicativamente da dicembre 2025 a luglio 2026
- Prova finale e ottenimento del titolo: da novembre a dicembre 2026